

INFORMAZIONI ACCESSO CIVICO “SEMPLICE” (Art. 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013).

L'articolo 5, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 prevede “l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.

L'esercizio del diritto di accesso non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, è gratuita e non richiede motivazione.

Modalità di presentazione richiesta di accesso civico “semplice”

L'istanza può essere presentata in carta libera o utilizzando il modello scaricabile dal sito www.valdisievehospital.it, nella sezione *“Amministrazione trasparente- Accesso civico”*.

L'istanza può essere trasmessa:

- **tramite posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo: cdcvaldisieve@legalmail.it (All'attenzione Ufficio Affari Legali)

- **tramite posta elettronica (mail):** info@valdisieve.it (all'attenzione Ufficio Affari Legali);

- **tramite posta ordinaria all'indirizzo:** Valdisieve Hospital S.r.l., Via Forlivese n. 222- 50060 San Francesco-Pelago (Fi)- (all'attenzione Ufficio Affari Legali);

Di seguito sono indicati i recapiti del titolare del potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta:

Direttore Generale

Dr. Antonio Sechi

Telefono: 055/8391404

Modalità di esercizio del diritto

A norma dell'art. 5, c. 6 del d. lgs n. 33/2013 il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'istanza verrà recapitata all'ufficio competente (Ufficio Affari Legali) in materia che, in caso di accoglimento dell'istanza, provvede entro 30 giorni a pubblicare sul sito i dati, le informazioni e i documenti richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece le informazioni richieste sono già pubblicate, l'ufficio competente provvede comunque a rispondere e a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale esistente.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all'art. 5, c. 6 del d.lgs n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al titolare del potere sostitutivo.

Avverso la decisione dell'ente il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 del d.lgs n. 104/2010, n. 104.